

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6276

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta pomeridiana dell'8 gennaio 1992 (v. stampato Senato n. 3074)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

(FACCHIANO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(CARLI)

E COL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

(ROMITA)

Disciplina del fermo temporaneo obbligatorio delle unità di pesca

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 9 gennaio 1992*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. In applicazione della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e del regolamento CEE n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, allo scopo di realizzare il riposo biologico anche al fine di adattare la capacità di produzione del naviglio peschereccio all'effettiva disponibilità delle risorse ittiche pescabili, le navi che esercitano nel Mediterraneo la pesca marittima

con i sistemi a strascico e traino pelagico sono obbligate a sospendere l'attività di pesca nei periodi stabiliti dal Ministro della marina mercantile.

2. Per il fermo temporaneo delle navi indicate nel comma 1, il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere, per l'anno 1992, alle imprese di pesca un premio, il cui ammontare è fissato dal regolamento CEE n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, come modificato dal regolamento CEE n. 3944/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, per le navi con i requisiti previsti dal regolamento stesso, commisurandone l'importo in lire italiane al cambio ECU/lire pari a lire 1.613.

ART. 2.

1. Le medesime disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle navi abilitate alla pesca con il sistema turbosoffiante, limitatamente al terzo mese di sospensione dell'attività in aggiunta ai due mesi di fermo tecnico, disposto ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

2. Le disposizioni non si applicano alle unità abilitate alla pesca oltre gli Stretti ed a quelle esercitanti il sistema denominato « sciabica ».

3. Le unità in possesso dell'abilitazione contestuale al sistema turbosoffiante ed a quello a strascico, ovvero a traino pelagico, sono obbligate a sospendere l'attività di pesca sia nel periodo di cui all'articolo 1, comma 1, che in quello di cui al comma 1 del presente articolo. Ad esse sarà corrisposto esclusivamente il premio di fermo previsto per le unità abilitate alla pesca a strascico, ovvero a traino pelagico.

4. Le unità ammesse ai benefici della presente legge sono obbligate a sospendere l'attività nel periodo di fermo, anche se abilitate all'esercizio di altri sistemi di pesca.

ART. 3.

1. Durante il periodo di fermo temporaneo ai pescatori componenti l'equipaggio delle navi spetta una indennità giornaliera nella misura di lire 25.000 al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, che resta assorbita nel trattamento economico di cui al comma 2.

2. Il premio di fermo temporaneo alle imprese e l'indennità giornaliera spettante ai membri dell'equipaggio formano un unico ricavo lordo che è ripartito, tolte le eventuali spese, secondo il contratto collettivo di lavoro, i contratti e gli accordi locali vigenti durante il periodo di fermo. In ogni caso l'armatore è tenuto a corrispondere ai pescatori componenti l'equipaggio i minimi garantiti dai contratti collettivi e dagli accordi locali; fa altresì carico all'armatore, senza rimborso da parte dello Stato, il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

3. Il premio di fermo temporaneo e l'indennità giornaliera non sono cumulabili con indennità o contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.

4. I pagamenti riguardanti la corresponsione del premio e delle indennità previste dalla presente legge sono eseguiti dai comandanti delle capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero della marina mercantile, con i criteri e le modalità di cui alla legge 19 luglio 1988, n. 278.

ART. 4.

1. Con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono stabilite le modalità tecniche di attuazione della presente legge.

2. In particolare il decreto ministeriale di cui al comma 1 stabilisce:

a) l'ammontare del premio di fermo temporaneo;

b) i periodi dell'anno nei quali deve essere effettuato il fermo temporaneo;

c) le modalità tecniche per il controllo del fermo temporaneo delle navi;

d) le modalità tecniche per l'erogazione dei premi e dell'indennità giornaliera;

e) i criteri di ripresa dell'attività di pesca dopo l'attuazione del fermo temporaneo.

ART. 5.

1. Per l'anno 1992 è autorizzato un contributo straordinario dello Stato di lire 1.000 milioni in favore dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, finalizzato allo sviluppo ed al potenziamento dei programmi di ricerca dell'Istituto stesso.

2. Per il medesimo anno il contributo ordinario dello Stato per il funzionamento del Centro internazionale radio-medico è elevato di lire 550 milioni.

ART. 6.

1. Per le finalità di cui agli articoli 1, 2 e 3 è autorizzata la complessiva spesa di lire 82.500 milioni per l'anno 1992.

2. All'onere complessivo di lire 84.050 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1992, si provvede, quanto a lire 68.500 milioni, a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nell'ambito del Programma degli interventi finanziari da effettuarsi nell'anno 1992 con il concorso comunitario nel settore della pesca marittima, e, quanto a lire 15.550 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento « Interventi vari di competenza del Mini-

stero, compreso l'aumento del contributo in favore del CIRM, anche fermo biologico ed eventi eccezionali e calamitosi ».

3. Le somme da utilizzare in attuazione della presente legge a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.183, sono versate in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della Marina mercantile.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.